

NOTE ESPLICATIVE ALLA NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

AI SENSI DELL'ART.18 COMMA 1 LETTERA A) D.L. n.81/08

Il comma 1 recita che **il datore di lavoro nomina il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria** nei casi previsti dal presente decreto.

La definizione di medico competente è data dall'art. n.38 comma 1 del D.L. n.81/08

In sintesi è medico competente colui che è in possesso di specializzazione in Medicina del Lavoro o specialità equipollente oppure colui che ha ricevuto l'autorizzazione dalla regione in base all'art. n.55 del D.L. n.277/91. E' Medico Competente anche chi ha specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva o Medicina Legale.

Il D.L.81/08 all'art.25 definisce gli obblighi del Medico Competente ed all'art. 41 le modalità di svolgimento della Sorveglianza Sanitaria

Obblighi del Medico Competente

Il Medico Competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici (**Programma di Sorveglianza Sanitaria**), considerando i rischi esposti nel **Documento di Valutazione dei Rischi**, documento da redigere obbligatoriamente da parte del datore di lavoro (D.L.81/08 art.15);
- c) istituisce una cartella sanitaria e di rischio, conservata presso la sede aziendale o l'unità produttiva, oppure presso il medico competente. Il datore di lavoro ed il medico competente, all'atto dell'incarico, devono concordare il luogo di tenuta delle cartelle. Alla cessazione del rapporto di lavoro deve essere consegnata in **copia al lavoratore e conservata presso l'azienda per almeno 10 anni**, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. (Se sono state consegnate le copie degli accertamenti volta per volta al lavoratore, il datore di lavoro dovrà farsi rilasciare una dichiarazione di ricevuta in tal senso.) In caso di esposizione a sostanze pericolose (rischio chimico) deve inoltre contenere la visita alla cessazione. In caso di esposizione a rischio cancerogeno deve essere inviata all'ISPESL;
- d) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la

cessazione delle attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- e) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- f) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi (**Relazione Sanitaria Annuale**) della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio, le informazioni relative ai dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo il modello Allegato 3B.
- g) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno (**Sopralluogo Annuale**) o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.

Sorveglianza Sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
 - a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
 - b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
 - a) **visita medica preventiva** intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - b) **visita medica periodica** per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della

valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

- c) **visita medica su richiesta del lavoratore**, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - d) **visita medica in occasione di un cambio della mansione**, onde verificare l'idoneità alla mansione specifica.
 - e) **accertamenti medici alla cessazione del rapporto di lavoro**, da eseguire **solo** in caso di esposizione a rischio chimico, rischio biologico (Gr. III e IV), rischio da esposizione a cancerogeni e mutageni.
 - f) **visita medica** precedente **alla ripresa del lavoro**, a seguito di assenza del lavoratore per motivi di salute (malattia o infortunio), di durata superiore ai 60 giorni continuativi.
3. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 54.
4. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
- a) idoneità;
 - b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
 - c) inidoneità temporanea;
 - d) inidoneità permanente.
5. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
6. Avverso i giudizi del medico competente, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo al lavoratore, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. In caso di inidoneità, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni

equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendogli il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Fra gli **obblighi del Datore di Lavoro**, vi è quello di vigilare affinché i lavoratori, per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità, inviare quindi i lavoratori alla visita medica, entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza. Comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro, l'assunzione e l'eventuale cambio di mansione di ogni lavoratore.

Congedo di maternità

La donna in gravidanza, che voglia usufruire della **flessibilità del congedo di maternità**, deve presentare all'INPS il certificato del ginecologo e del medico competente, prima della scadenza del settimo mese.

L'art. 20 del DL151, prevede al comma 1 che: fermo restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto (ottavo mese) e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, e il medico competente, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Il medico competente rilascerà il suo certificato, dopo aver ricevuto quello del ginecologo, che certificherà anche l'assenza di controindicazioni derivanti dalle modalità di trasporto per raggiungere il posto di lavoro. L'articolo 1, comma 485 della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio per l'anno 2019) ha riconosciuto alle lavoratrici, la facoltà di astenersi dal lavoro dopo l'evento del parto (nono mese), con la stessa modalità di comunicazione all'INPS della flessibilità precedente.

Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione, siamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Medicina del Lavoro Srl